



Comune di Ronco Briantino

(Provincia di Monza e della Brianza)



Gestione associata tra il Comune di Bernareggio e il Comune di Ronco Briantino

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO

Approvato con deliberazione C.C. 10 del 29.04.2015

Indice:

ARTICOLO 1 - Oggetto, finalità e definizioni

ARTICOLO 2 - Soggetto competente alla concessione di patrocinio

ARTICOLO 3 - Soggetti beneficiari del patrocinio

ARTICOLO 4 - Criteri per la concessione di patrocinio

ARTICOLO 5 - Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni

ARTICOLO 6 - Procedura per la concessione di patrocini

ARTICOLO 7 - Utilizzo dello stemma del Comune in relazione al patrocinio

ARTICOLO 8 - Patrocinio associato a forme di contributo finanziario

ARTICOLO 9 - Patrocinio associato a utilizzo di immobili, strutture e beni comunali



Comune di Ronco Briantino

(Provincia di Monza e della Brianza)



Gestione associata tra il Comune di Bernareggio e il Comune di Ronco Briantino

ARTICOLO 1 - Oggetto, finalità e definizioni.

1. Il presente titolo disciplina i criteri e le modalità per la concessione di patrocinio da parte del Comune a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività degli stessi. Le disposizioni del presente titolo sono finalizzate a sostenere la promozione di attività che sostengano e sviluppino il miglioramento della qualità della vita dei soggetti appartenenti alla comunità locale.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per "patrocinio", il sostegno con associazione di immagine ad un'iniziativa in funzione di un'adesione in linea generale del Comune, fermo restando che il Comune non assume alcuna responsabilità per le iniziative/attività patrocinate, le quali rimangono in carico al soggetto promotore.

ARTICOLO 2 - Soggetto competente alla concessione di patrocinio.

1. La concessione del patrocinio è formalizzata con provvedimento del Sindaco:

- a. Per iniziative di interesse di tutta la comunità locale, per le quali si renda opportuna l'esplicitazione dell'adesione istituzionale (es. grandi eventi, rassegne, mostre)
- b. Per le iniziative programmate in collaborazione con associazioni locali;
- c. Per le iniziative individuali di carattere artistico e/o culturali e/o sociali e/o sportivo di particolare rilevanza espletate da cittadini di Ronco Briantino.

2. Qualora la domanda di concessione di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'erogazione di forme di sostegno economico, il Comune perviene alla formalizzazione di distinti provvedimenti.

ARTICOLO 3 - Soggetti beneficiari del patrocinio.

1. Sono soggetti potenziali beneficiari del patrocinio del Comune di Ronco Briantino:

- a. Associazioni, comitati e fondazioni senza fini di lucro operanti sul territorio;
- b. Altri organismi non profit;
- c. Aziende pubbliche di servizi alla persona o operanti nel campo della cultura o dell'istruzione;
- d. Soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale, ad esclusione dei Partiti e Gruppi politici (ovvero gruppi che hanno partecipato o parteciperanno a competizioni elettorali).

2. Possono essere potenziali beneficiari di patrocinio dell'Amministrazione comunale anche le società, di capitali o di persone, per iniziative divulgative, comunque non lucrative, o singoli cittadini, residenti a Ronco Briantino, che si sono distinti nel campo culturale, sociale o sportivo per iniziative di una certa rilevanza anche di natura economica o impatto sul territorio.

ARTICOLO 4 - Criteri per la concessione di patrocinio.

1. La concessione di patrocinio avviene con provvedimento del Sindaco previo parere dell'Assessore competente, in calce all'istanza, sulla base dei seguenti criteri:

- a. Coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;
- b. Rilevanza per lo sviluppo sociale, civile ed etico della comunità locale;
- c. Significatività dell'associazione tra l'immagine dell'Amministrazione e l'evento.

2. Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (es. rassegne) o per attività programmate.

3. Il patrocinio non può in ogni caso essere concesso in relazione ad attività generiche.

ARTICOLO 5 - Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni.

1. Non verranno concessi patrocini:
 - a. per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa;
 - b. per iniziative non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune.
2. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.
3. Il Sindaco può in ogni caso revocare il patrocinio a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano incidere in modo negativo sull'immagine del Comune.

ARTICOLO 6 - Procedura per la concessione di patrocini.

1. I soggetti interessati ad ottenere, per una propria iniziativa, il patrocinio comunale presentano un'istanza con almeno 20 giorni di anticipo dalla data di inizio o di svolgimento dell'evento. L'istanza potrà fare riferimento anche alla concessione di utilizzo gratuito di immobili, strutture e beni di proprietà comunale o di eventuali esenzioni.
2. La richiesta di patrocinio associata ad un'istanza di contributo finanziario dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell'iniziativa oggetto di patrocinio. La richiesta di contributo verrà valutata separatamente e seguirà l'iter procedurale previsto da apposito regolamento.
3. L'istanza di patrocinio è accompagnata da una relazione sintetica che esplicita i seguenti elementi:
 - a. natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa;
 - b. altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
 - c. impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale e relativo coinvolgimento;
 - d. principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.
4. Il Sindaco, valutato l'esito dell'istruttoria effettuata dai competenti servizi comunali, formalizza con specifico provvedimento, almeno 10 giorni prima della data di inizio o di svolgimento dell'evento, la propria determinazione, positiva o negativa, in merito alla concessione del patrocinio.
5. L'atto può contenere anche il riferimento ad altri eventuali benefici richiesti e concessi quali: l'utilizzo gratuito di sale, strutture o spazi di proprietà comunale, l'utilizzo gratuito del suolo pubblico.
6. Il provvedimento di concessione del patrocinio stabilisce anche le condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma del Comune in relazione all'iniziativa patrocinata.

ARTICOLO 7 - Utilizzo dello stemma del Comune in relazione al patrocinio.

1. Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione.
2. Il ruolo del Comune è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.

ARTICOLO 8 - Patrocinio associato a forme di contributo finanziario.

1. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente l'erogazione della forma di sostegno economico.
2. Qualora la domanda di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'ottenimento di contributo finanziario il Comune valuta distintamente le richieste presentate realizzando due specifiche istruttorie.



Comune di Ronco Briantino

(Provincia di Monza e della Brianza)



Gestione associata tra il Comune di Bernareggio e il Comune di Ronco Briantino

3. Anche in caso di mancato riconoscimento del contributo finanziario il Sindaco può concedere il patrocinio all'iniziativa.

ARTICOLO 9 - Patrocinio associato a utilizzo di immobili, strutture e beni comunali.

1. Il Sindaco, su richiesta scritta e fatta salva la disponibilità, per iniziative che rispondano ai criteri di cui ai precedenti Articoli, può concedere l'uso a titolo gratuito:

- a) di beni immobili o mobili registrati per lo svolgimento di iniziative di rilevanza sociale, nonché l'esenzione/riduzione dell'imposta di pubblicità e pubbliche affissioni per la pubblicizzazione dell'iniziativa nel territorio comunale;
 - b) l'utilizzo di immobili non previsto da appositi regolamenti comunali vigenti. In ogni caso il beneficiario è tenuto a garantire, sotto la propria responsabilità, l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di pubblica proprietà.
-